PAC N.	2007 - 111	
PROTOCOLLO N.	2998 DEL 3.12.2007	
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E	
	RAPPORTO CON GLI UTENTI	
	Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e	
	per i regimi dei prodotti agricoli	
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI	
	CIRCOSCRIZIONI DOGANALI	
	DOGANE - UFFICI DELLE DOGANE -	
	SEZIONI OPERATIVE TUTTE	
OGGETTO	Dazi all'importazione settore cereali (in vigore dal 1° dicembre 2007).	

Si comunicano i dazi all'importazione in Euro per tonnellata, in vigore dal **1° DICEMBRE 2007,** at importazione prodotti di cui all'art.10 par.2 del Reg.to (CEE) n. 1784/2003 trasmessi dai Servizi della Commissione:

CODICI NC	DESCRIZIONE MERCE	DAZIO ALL'IMPORTAZIONE EURO/T (1)
1001 1000	FRUMENTO DI GRANO DURO	
	- DI ALTA QUALITA'	0,00
	- DI MEDIA QUALITA'	0,00
	- DI BASSA QUALITA'	0,00
1001 9091	FRUMENTO (GRANO) TENERO DA SEME	0,00
ex 1001 9099	FRUMENTO (GRANO) TENERO DI ALTA QUALITA', DIVERSO DA QUELLO DA SEME	0,00
1002 0000	SEGALA	0,00
1005 1090	GRANTURCO DA SEME DIVERSO DAL GRANTURCO IBRIDO	0,00
1005 9000	GRANTURCO DIVERSO DAL GRANTURCO DA SEME (2)	0,00
1007 0090	SORGO DA GRANELLA DIVERSO DAL SORGO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA	0,00

- (1) Per le merci che arrivano nella comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (art.2, paragrafo 4, del Reg.to (CE) n.1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
- 3 Euro/t, se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 Euro/t, se il porto di scarico si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in

Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 Euro/t , se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art.2, paragrafo 5, del Reg.to (CE) n.1249/96.

Il Direttore dell'Ufficio Dott. Floriano D'Angelo